

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

COMPORAMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

(studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado)

PREMESSA

L'I.C. Via Volsinio, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita, con ogni sua componente costitutiva, insieme alle famiglie, un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione *non solo di competenze*, ma anche *di valori* volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In virtù di ciò la Scuola, programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Si rende necessaria, quindi, un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono *impegni e responsabilità*, condividono *regole e percorsi* di crescita degli studenti e prevedono *sanzioni* adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola.

L'azione educativa e formativa della scuola fa riferimento:

1. allo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.
2. al **Patto Educativo di Corresponsabilità**, strumento innovativo che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto educativo sono i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.).

Il *Patto di Corresponsabilità* richiama le **responsabilità educative dei genitori**, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.

La competenza a **elaborare e modificare** il Patto Educativo di Corresponsabilità è del **Consiglio di Istituto**, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti.

La **sottoscrizione** del patto, di cui all'art. 5 bis comma 1 introdotto dal DPR n. 235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori, "**contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica**".

Nell'ambito delle *due settimane di inizio delle attività didattiche* – DPR n.235/2007, art. 3 comma 3 – l'istituzione pone in essere le iniziative più opportune per **attività di accoglienza dei nuovi studenti**, per la presentazione e la condivisione dello **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)**, dei **Regolamenti di istituto** e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

3. al *Documento delle Sanzioni Disciplinari*, inserito nel *Regolamento d'Istituto*, di cui costituisce parte integrante. Nel *Documento delle Sanzioni Disciplinari* la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli **strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio**, secondo un criterio di **gradualità e di proporzionalità**, per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona.

La legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

DOCUMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Il **procedimento disciplinare** a carico degli alunni è azione di natura amministrativa, alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Le **sanzioni disciplinari**, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo **fascicolo personale** e, come quest'ultimo, **seguono lo studente** in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Il *cambiamento* di scuola **non pone fine a un procedimento disciplinare** iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

SEZIONE II - MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

1) **Le mancanze disciplinari**

Con riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, che richiama gli studenti al rispetto di precisi doveri di ordine comportamentale (rispetto delle regole, delle persone, delle cose), vengono indicati nel presente regolamento i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previste.

2) **Le sanzioni**

Concepite secondo un **criterio di gradualità**, si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non punitiva della sanzione. Sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno** e assicurano la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

3) **Le sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica

Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica**, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, *attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi* (D.P.R. 249/98, 235/07 e successive modifiche del 2008). Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità

scolastica, ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia.

Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola,)

SEZIONE III - ORGANI COMPETENTI

Gli organi competenti a comminare la sanzione sono:

- a) il docente di classe
- b) il Dirigente Scolastico
- c) il Consiglio di Classe
- d) l'**Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche

SEZIONE IV - PROCEDIMENTI

Le **sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

a) le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente **surroga**.

SEZIONE V - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'Art.5 (Impugnazioni) contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, da due rappresentanti eletti dai genitori.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

A tal proposito si precisa:

- 1) il **numero** dei membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare, non possono essere meno di **quattro**.
- 2) le **procedure di elezione** e **subentro** dei membri, nonché di nomina di membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato) seguono la seguente prassi:
 - il **docente** e il suo **supplente** vengono designati in sede di Consiglio d'Istituto
 - i **due rappresentanti** eletti dai genitori e **due membri supplenti** vengono eletti, nell'ambito delle classi I della Scuola Secondaria di I grado, nel giorno programmato per l'elezione del rappresentante di classe per la componente genitori, mediante voto depositato in un'urna all'uopo predisposta.
 - i membri eletti restano in carica **tre anni** scolastici
- 3) **il collegio delibera** secondo le seguenti modalità:
 - in prima convocazione delibera validamente con la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione delibera con i membri presenti;
 - il voto di astensione viene computato tra i voti negativi.

L'organo di garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il reclamo deve essere presentato entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione alla Segreteria della scuola e indirizzato all'Organo Interno di Garanzia Disciplinare. Tale Organo decide in via definitiva sui reclami presentati, entro 10 gg dalla loro notifica.

L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chi vi abbia interesse, in merito ai conflitti che possono sorgere all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto di cui al DPR 249/98. Circa le violazioni dello Statuto si rimanda alla sezione Organo di Garanzia Regionale.

L'impugnazione delle sanzioni disciplinari, finalizzata a garantire "**il diritto di difesa**" degli studenti e **la snellezza e rapidità del procedimento**, deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

SEZIONE VI - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, viene attribuita al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**. La decisione è subordinata al parere vincolante di un **Organo di Garanzia Regionale**, che dura in *carica due anni scolastici*.

Detto organo, **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** è composto, **di norma**, per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, per la scuola Secondaria di Primo Grado in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4).

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri contro-interessati.

L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere nel **termine perentorio di 30 giorni** (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

SEZIONE VII - SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili		Sanzione	Organo competente	Procedure
RISPETTO DELLE REGOLE	a) frequenza irregolare	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docente Curricolare Dirigente Scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione da parte del D. S.
	b) superamento del limite fissato al numero dei ritardi e/o seconde ore (3 nei 30gg)	Ammonizione scritta	Docente curricolare che registra il 3° ritardo Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Ammissione autorizzata dal D. S.
	c) assenza o ritardi ingiustificati (2 richieste)	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Ammissione autorizzata dal D. S.
	d) uso non autorizzato del cellulare, di dispositivi elettronici, delle carte da gioco, di materiali non consoni all'ambiente scolastico	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastico	Comunicazione ai genitori Eventuale ritiro del cellulare e riconsegna al termine delle lezioni
	e) ripresa/registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica	Sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe	Comunicazione ai genitori. Eventuale ritiro dei dispositivi fino al termine giornaliero delle lezioni Convocazione del Consiglio di Classe
	f) inserimento delle riprese su Facebook o messenger o altri siti social network	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe Denuncia alla autorità giudiziaria
	g) comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica	Ammonizione scritta	Docente curricolare	Annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori

	h) contraffazione firma dei genitori o di documenti	Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe	Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe
	i) mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	Ammonizione scritta	Docente curricolare	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori.
RISPETTO DELLE PERSONE	l) atteggiamenti offensivi verso i docenti e il personale della scuola	Sospensione da 1 a 3 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe	Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe
	m) atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni	Ammonizione scritta	Docente curricolare	Annotazione sul registro di classe Comunicazione scritta ai genitori
	n) atti di violenza e/o aggressione	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe ed eventuale comunicazione alla autorità competente
	o) atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe	Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe
	p) danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, delle attrezzature, ecc.	Sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento del danno	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Annotazione sul registro di classe Comunicazione ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe
RISPETTO DELLE COSE				

La reiterazione, per 3 volte, dei comportamenti di cui ai punti g) – i) - m) comporta la sospensione comminata dal Consiglio di Classe.

In presenza di reiterate gravi sanzioni e di comportamenti ripetutamente scorretti, sarà facoltà del Consiglio di Classe valutare la partecipazione degli studenti interessati alle singole iniziative. Il Consiglio di Classe esprimerà motivato parere e assumerà ogni decisione previa comunicazione alla famiglia.

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 179 del 26 ottobre 2016